

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2021

### Scadenza versamento acconto (16/06/2021)

Il **16 giugno 2021** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2021. L'acconto, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, stabilite dal Comune con D.C.C. n. 39 del 14/08/2020 ([http://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/elenco\\_2/327-29-AttoPubblicato\\_2020\\_2\\_39.pdf](http://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/elenco_2/327-29-AttoPubblicato_2020_2_39.pdf)). Chi versa dopo tale data potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ([http://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/elenco\\_2/325-15-SCHEMA\\_RAVVEDIMENTO.pdf](http://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/elenco_2/325-15-SCHEMA_RAVVEDIMENTO.pdf)). I mancati pagamenti effettuati oltre i termini sono soggetti a sanzione del 30%.

#### Aliquote e detrazioni d'imposta (ex Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14/08/2020)

Tipologia	Aliquota/detrazione	Codice tributo
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,8 PER MILLE	3912
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	€ 200	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (C.d. "Beni Merce")	2,5 PER MILLE	3939
Fabbricati classificati nella categoria catastale "D", eccetto D10	10,3 PER MILLE (*) *(7,6 Stato + 2,7 Comune)	3925 Stato 3930 Comune
Altri fabbricati, diversi da quelli ai punti precedenti	10,3 PER MILLE	3918
Terreni	8,8 PER MILLE	3914
Aree edificabili	10,3 PER MILLE	3916
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota Azzerata	--
Immobili iscritti nella categoria catastale A, escluso A10, locati con "contratti a canone concordato", ex L. n. 431/1998.	10,1 PER MILLE Riduzione del 25% dell'Imposta	3918
Immobili classificati nelle categorie catastali C1 e C3 dove si svolgono attività produttive e/o commerciali	9,5 PER MILLE	3918
Aliquota ordinaria, per le fattispecie non sopra espressamente indicate	10,3 PER MILLE	3918

**IL CODICE CATASTALE DA INDICARE SUL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO DELL'IMU AL COMUNE DI SULMONA E': I804**

### Chi deve pagare

Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell'imposta il **genitore assegnatario** della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

In caso di più immobili posseduti nel Comune di Sulmona deve essere effettuato un unico versamento, utilizzando, eventualmente, codici tributo diversi in base alla tipologia di immobile.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Ente.

## **IMPORTANTE: AREE EDIFICABILI - CALCOLO ACCONTO 2021-**

Link al precedente avviso sulla valorizzazione delle aree edificabili ai fini del calcolo dell'Imu.

<http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=25&oggetto=330>

## **IMPORTANTE. ESENZIONI LEGATE ALLA EMERGENZA SANITARIA COVID-2019.**

**La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha introdotto per l'anno 2021 alcune novità relativamente all'IMU di seguito riportate.**

Il comma 599 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevede che non è dovuta la prima rata dell'IMU 2021, di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, relativa a:

-Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;  
-Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;  
-Immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;  
-Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**Non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022** per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**La legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la conversione in legge con modificazioni del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) prevede che non è dovuta la prima rata dell'IMU 2021 per:**

Gli immobili posseduti dai soggetti passivi che rispettano i requisiti per l'accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal primo decreto Sostegni, ovvero i soggetti **titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**, come di seguito meglio indicati:

- esclusivamente i soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'art. 32 del Tuir), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), o compensi in denaro o in natura (di cui all'art. 54, comma 1, del citato Tuir) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- a condizione che **l'ammontare medio mensile di fatturato** e corrispettivi del 2020 **sia inferiore almeno del 30%** rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Mentre il contributo **non spetta**:

-ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto (23/03/2021);

-ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto;

-a specifici enti pubblici;

-ai soggetti di cui all'art. 162-bis del Tuir, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

**L'esenzione si applica agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.**

\*\*\*\*\*

## **NUOVA AGEVOLAZIONE PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Il comma 48 dell'art. 1 della L. 178/2020 introduce una nuova agevolazione. Dal 2021 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è dovuta al 50%.

## COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento IMU, approvato con delibera di C.C. n. 38/2020, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la **Dichiarazione IMU 2021** (scadenza 30/06/2022)

- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione;
- riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta, oltre che la fattispecie di esenzione.

## COME PAGARE

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I804):

- mediante modello F24 presso le banche e gli uffici postali o con modalità telematica (F24 on line);
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU;
- **I residenti all'estero, che non possano utilizzare il mod. F24**, devono effettuare un bonifico bancario intestato a Comune di Sulmona IBAN IT94Z0538740802000000536525 CODICE BIC/Swift BPMOIT22XXX, indicando come causale del versamento il codice fiscale o la partita Iva del contribuente, la dicitura Imu, i codici tributo relativi agli immobili per i quali si effettua il versamento, la dicitura "Comune di Sulmona", l'anno di riferimento ed infine l'indicazione Acconto. Per il versamento della quota riservata allo Stato (sugli immobili di categoria D), i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice Bic BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000. Infine, il residente all'estero trasmette copia dei bonifici effettuati a favore dell'Ente, ed eventualmente dello Stato, al Comune (all'indirizzo email: [tributi@comune.sulmona.aq.it](mailto:tributi@comune.sulmona.aq.it) oppure pec: [protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it))

F.to Il Funzionario Responsabile IMU  
Dott.ssa Nunzia Buccilli (\*)

(\*)Firma autografa sostituita dall'indicazione del nome ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs n.39/1993